

REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento di attuazione degli ambiti territoriali di caccia e statuto tipo degli organi di gestione.

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 14 settembre 2010

Si assegna il numero 11 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2010

Publicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 255 del 25/09/2010




IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Giuseppe **BLANCO**

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

Il seguente regolamento:



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E STATUTO TIPO
DEGLI ORGANI DI GESTIONE**

PARTE I[^]

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA.

ART. 1

Definizione di ambito territoriale di caccia.

1. Un ambito territoriale di caccia (A.T.C.) è rappresentato dalla porzione di territorio agro-silvo-pastorale residuo dedotta la percentuale di territorio destinato a strutture di protezione della fauna e quella destinata a forme di gestione privata dell'attività venatoria, come definiti all'art. 10 della legge L 157/92.
2. Le Province determinano in via definitiva, nei piani faunistici provinciali la delimitazione degli A.T.C. tenendo conto, in ordine di importanza, di:
 - a) confini comunali;
 - b) confini naturali;
 - c) confini provinciali.
3. Ai fini della delimitazione degli ambiti, le strade statali, provinciali e comunali possono essere assimilate a confini naturali.
4. I territori comunali, in linea di massima, non si potranno frazionare; nel caso che un confine naturale posto tra due ambiti divida uno o più territori comunali, le porzioni risultanti potranno essere annesse in ambiti diversi a patto che la porzione minore non superi il 20% dell'intero territorio comunale in questione.
5. Uno stesso ambito può contenere territori appartenenti a Province diverse; in tal caso il Consiglio Regionale nel coordinare i piani faunistici provinciali assegna alla Provincia maggiormente interessata la competenza della gestione.
6. L'A.T.C. è struttura associativa di diritto privato senza fini di lucro che persegue scopi di gestione della fauna selvatica di programmazione dell'attività venatoria di salvaguardia e miglioramento dell'ambiente naturale nel rispetto delle colture agricole.

ART. 2

Organi di gestione degli A.T.C. e loro composizione

1. Sono organi di gestione degli A.T.C. il Presidente, il Comitato di Gestione, l'Assemblea dei Soci, il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Presidente è nominato all'interno del Comitato di gestione con le modalità previste nello statuto tipo.
3. L'organo direttivo degli A.T.C. è il Comitato di gestione che è composto da ventitre membri, di cui:
 - a) due rappresentanti della Provincia esperti in materia di caccia;
 - b) due rappresentanti dei Comuni compresi nell'A.T.C.;
 - c) sei rappresentanti delle quattro organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;
 - d) sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio, oltre la Federazione Italiana della Caccia, riconosciuta *ex lege* 157/92;
 - e) quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

4. I membri del Comitato di cui al comma precedente sono scelti tra la generalità dei cacciatori iscritti, tra proprietari e conduttori dei fondi inclusi, fra gli iscritti ad associazioni ambientaliste riconosciute residenti nei Comuni facenti parte dell'Ambito e vengono designati all'interno delle relative organizzazioni ed associazioni; in caso di impossibilità di nomina di tutti i ventuno componenti, il Comitato si intende validamente insediato con la nomina di almeno undici membri.
5. I Comitati di gestione sono nominati dal Presidente della Provincia in cui ricadono gli A.T.C. su designazione degli enti locali, delle organizzazioni agricole, delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute. All'atto della designazione l'organismo designante invia curriculum del designato e una dichiarazione autografa dell'interessato che non ricorrono le condizioni ostative alla sua nomina di cui ai successivi punti 10 e 11.
6. I Comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza.
7. L'assemblea dei soci è composta dai cacciatori iscritti e dai legali rappresentanti della associazioni agricole presenti nelle rispettive Province, in ragione di uno per ogni associazione; essa viene riunita almeno una volta all'anno per la valutazione dell'andamento della gestione. L'assemblea dei soci, entro un anno dalla nomina del Comitato di Gestione, provvede, inoltre, all'approvazione dello Statuto tipo dell'A.T.C. previsto come allegato nel presente regolamento di attuazione.
8. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzione di Presidente, tra gli iscritti all'Albo Nazionale. Il Collegio è nominato dall'Assemblea dei soci.
9. Il funzionamento degli organi di gestione avviene secondo le modalità dello statuto tipo allegato.
10. Non possono essere nominati negli organismi di gestione persone che:
- a) siano state condannate con sentenza passata in giudicato per reati penali, salvo che non sia decorso almeno un biennio dall'avvenuta riabilitazione;
 - b) abbiano riportato condanne o sanzioni amministrative e/o penali per gravi violazioni delle leggi sulla caccia;
 - c) abbiano in corso procedimenti penali per impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648/ter C.P.);
 - d) abbiano in corso procedimenti penali per associazione mafiosa (art. 416/bis C.P.);
 - e) abbiano in corso procedimenti penali per riciclaggio di denaro di provenienza illecita (art. 648 bis C. P.).
11. Non possono altresì essere nominati i Sindaci dei Comuni, i Presidenti di Province, i Presidenti della Giunta Regionale, gli assessori comunali, provinciali e regionali, consiglieri provinciali e regionali. Qualora durante il mandato nell'A.T.C. assumano tali cariche decadono immediatamente dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. Il Presidente della Provincia, prima della nomina del Comitato di gestione, verifica attraverso opportuna documentazione l'esistenza delle suddette limitazioni.

ART. 3

Gestione provvisoria degli ambiti

1. Fino alla prima costituzione degli organi di gestione ed al loro insediamento, gli A.T.C. sono retti dalle Province competenti per territorio.

ART. 4

Indici di densità venatoria

1. Si definisce indice di densità venatoria territoriale (I.D.V.T.) il rapporto fra il numero di cacciatori e la superficie agro-silvo-pastorale disponibile; si definisce indice di densità venatoria effettiva (I.D.V.E.) il rapporto fra il numero di cacciatori e la superficie agro-silvo-pastorale disponibile per la gestione programmata della caccia, con esclusione della superficie destinata a gestione privata ed a strutture di protezione così come previsto dal regolamento regionale.
2. L'indice massimo di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia è fissato in 1/19 (un cacciatore ogni 19 ettari di superficie agro-silvo-pastorale disponibile); la Giunta Regionale periodicamente provvede all'eventuale adeguamento del rapporto. Le Province, nell'ambito dei piani faunistici, possono provvedere all'adeguamento del rapporto solo in senso restrittivo, fatte salve le deroghe previste nella legge 157/92.

3. L'accesso in ogni A.T.C. è garantito a tutti i cacciatori sulla base del parametro di cui al comma precedente e nel rispetto delle norme del presente regolamento.

4. I cacciatori residenti nei Comuni compresi in un ATC sono comunque iscritti, salvo che per espressa rinuncia, anche se il rapporto cacciatore/territorio supera il limite di cui al comma 2.

5. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 11 del presente regolamento, è altresì consentito il superamento dell'indice massimo di densità venatoria per l'accesso dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nell'A.T.C e che non vi risiedono.

6. Gli organi direttivi degli A.T.C., possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore di quello risultante dall'I.D.V., purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica (legge n. 157/92 art. 14 comma 8) e siano stati stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità dei cacciatori in soprannumero (L.R.n.9/96 art. 13 comma 6, lett. e).

ART. 5

Residenza venatoria

1. Si intende per residenza venatoria la collocazione di ogni cacciatore all'interno di un A.T.C. per lo svolgimento dell'attività venatoria.

2. La residenza venatoria di un cacciatore non coincide necessariamente con la sua residenza anagrafica, in quanto l'A.T.C. di diritto può essere diverso dall'A.T.C. nel quale ricade il suo Comune di residenza.

3. Ad ogni cacciatore spetta di diritto una sola residenza venatoria, fatte salve le norme sulla mobilità tra ambiti previste nel presente regolamento.

4. La residenza venatoria, per gli anni successivi a quella di prima assegnazione, si intende tacitamente rassegnata di anno in anno salvo esplicita rinuncia e presentazione di domanda di riammissione in altro ATC da parte dell'interessato.

ART. 6

Tesserino venatorio

1. Il tesserino regionale viene distribuito dall'Amministrazione Provinciale e rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza ai richiedenti previa consegna di fotocopia della ricevuta di versamento della tassa venatoria di concessione regionale, fotocopia della tassa di accesso all'A.T.C. ed esibizione delle licenze e porto di fucile in corso di validità.

2. I Comuni sono gli unici enti delegati al rilascio del tesserino venatorio e quindi non possono delegare nessun altro ente a tale scopo; essi, inoltre, esercitano forme di controllo per accertare che non vi siano duplicazioni nel rilascio dei tesserini.

3. Sul tesserino venatorio regionale dovranno essere registrati, a cura del Comune, il tipo di caccia prescelto in via esclusiva e la residenza venatoria del cacciatore titolare del tesserino stesso; nel caso di accettazione in ATC diverso da quello di residenza anagrafica, il tesserino viene rilasciato dalla Provincia in cui ricade l'ambito prescelto; la Provincia provvede ad annotare il nominativo del richiedente in apposito registro nonché a comunicare alla Provincia ed al Comune, nei quali ricade la residenza anagrafica del richiedente, l'avvenuto cambio di residenza venatoria.

4. Il cacciatore, oltre alla giornata di caccia ed alle specie e numero di capi abbattuti, dovrà annotare sul tesserino venatorio il numero di ambito in cui si svolge l'attività venatoria giornaliera; nel caso di mobilità durante la stessa giornata di caccia, il cacciatore dovrà riannotare il numero dell'ambito solo nel caso in cui questo sia diverso dal primo.

5. I tesserini venatori regionali vanno restituiti entro la fine di febbraio di ogni anno al Comune che li ha rilasciati che, a sua volta, entro i successivi 15 giorni, li consegnerà alla Provincia di competenza, allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.

6. Le Province provvedono a predisporre e trasmettere ai Comuni i tesserini venatori, per la stagione venatoria successiva, in forma nominativa. I cacciatori che non hanno provveduto a restituire il tesserino ai Comuni entro i termini previsti dovranno provvedere alla restituzione presso il competente ufficio caccia provinciale; la mancata restituzione del tesserino venatorio costituisce esplicita rinuncia all'esercizio

dell'attività venatorio nel successivo anno. Le Provincie, inoltre, provvedono al rilascio del tesserino ai cacciatori che svolgono l'attività venatoria per il primo anno.

7. Le Provincie, in collaborazione con il competente ufficio regionale alla caccia, possono provvedere alla gestione computerizzata dei tesserini venatori.

ART. 7

Ammissione nell'ambito di diritto per lo svolgimento dell'attività venatoria

1. I Comitati di gestione degli A.T.C. regolano l'ammissione agli A.T.C. e stabiliscono la residenza venatoria dei singoli cacciatori in base ai seguenti criteri:

a) i cacciatori residenti nei Comuni ricadenti nell'A.T.C. sono ammessi di diritto e non dovranno presentare alcuna richiesta di accettazione;

b) i cacciatori proprietari o conduttori di fondi inclusi in un ambito, diverso da quello in cui godono dei diritti di cui al punto a), sono equiparati ai residenti, ma dovranno comunicare alla Provincia di competenza, mediante dichiarazione in carta libera debitamente firmata, allegando copia del documento di identità in corso di validità, nel quale si dovrà indicare la superficie ed il titolo di godimento. Contemporaneamente dovrà comunicare alla Provincia la rinuncia dell'ambito di diritto, nel rispetto della norma relativa all'unicità della residenza venatoria. Il fondo incluso nell'ambito dovrà risultare, per ciascun cacciatore proprietario o conduttore, di superficie non inferiore a 5 ettari. Il cacciatore proprietario o conduttore di fondi è tenuto a comunicare le variazioni intervenute circa il suo titolo di godimento.

c) i cacciatori i quali, per espressa volontà intendano assumere la residenza venatoria in un A.T.C. diverso da quello di cui godono dei diritti di cui al punto a) dovranno presentare domanda di accettazione al Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza e, ad accettazione avvenuta, comunicare la scelta alla Provincia nella quale ricade l'A.T.C. di diritto.

d) i cacciatori che svolgono attività lavorativa in un Comune diverso da quello di residenza, possono assumere la residenza venatoria nell'A.T.C. interessato facendo richiesta al Comitato di Gestione dell'A.T.C. interessato con le modalità previste al punto c).

2. La richiesta, a firma dell'interessato, di cui ai punti b), c) e d) dovrà essere corredata da:

a) i dati anagrafici e codice fiscale;

b) i dati relativi al porto d'anni per uso caccia;

c) l'ATC richiesto come residenza venatoria;

d) motivazione della richiesta;

e) recapito telefonico.

Tale richiesta dovrà essere inviata a mezzo raccomandata al Comitato di Gestione dell'A.T.C. competente per territorio, entro il mese di marzo di ogni anno, da far valere per la successiva annata venatoria. L'incompletezza della domanda è motivo di diniego.

Per i casi rientranti nel precedente comma 1, lettera d), la richiesta, formulata a seguito di trasferimento del posto di lavoro, non è vincolata ai termini di cui al presente comma.

3. I Comitati di Gestione, in caso di esclusione, comunicano all'interessato, a mezzo raccomandata, entro il successivo 31 maggio, la decisione motivandola dettagliatamente; trascorso tale termine senza nessuna comunicazione la richiesta dell'interessato si intende respinta.

4. I cacciatori iscritti in un A.T.C., sia che essi ne abbiano diritto o che siano stati ammessi, confermano la loro residenza venatoria attraverso un versamento annuale, a favore dello stesso A.T.C. nella misura, nei tempi e con le modalità stabiliti dal Comitato di gestione, nel rispetto della normativa regionale e dei piani faunistici provinciali.

5. Nei casi previsti al comma 1 lett. b) e c), il versamento deve essere esibito per il rilascio dell'autorizzazione da parte dei Comitati di Gestione; in tutti i casi, comunque, il versamento dovrà accompagnare la stessa autorizzazione per tutta l'annata venatoria.

6. La conferma della residenza venatoria successivamente alla data di scadenza stabilita dal Comitato di gestione e, comunque, entro un mese dalla stessa, può avvenire con un versamento pari al doppio di quello dovuto inizialmente; dopo il primo mese di ritardo il versamento non ha più efficacia e si perde il diritto alla residenza venatoria.

7. Restano esclusi dalla agevolazione di cui al comma 1, lett b), i proprietari o conduttori che abbiano sottratto i fondi all'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione dei fondi destinati a zone di addestramento

cani, zone di ripopolamento e cattura, aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie e centri privati di produzione della fauna.

8. E' ammessa la possibilità di inoltrare più di una richiesta, salvo il fatto che, in caso di più accettazioni, il richiedente deve optare, in ogni caso, per una sola residenza venatoria. In caso di mancato accoglimento il cacciatore ha comunque diritto ad essere iscritto all'A.T.C. di residenza.

9. I cacciatori che non hanno la residenza anagrafica in Calabria possono usufruire della residenza venatoria in uno degli A.T.C. ricadenti nella Regione, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e con le priorità stabilite nell'apposita sezione del piano faunistico-venatorio regionale per complessivi 1500 permessi annui suddivisi come da calendario venatorio.

10. I cacciatori non ammessi alla residenza venatoria in uno degli ambiti della Regione, possono usufruire della mobilità venatoria secondo le regole stabilite al successivo art.11.

11. Sono esclusi dal cambio di residenza venatoria negli ambiti territoriali di caccia della Regione i cacciatori e le squadre di cacciatori che praticano la caccia al cinghiale in battuta, salvo modifiche apportate dal calendario venatorio stagionale.

Art. 8

Compiti delle Province

1. Le Province istituiscono un archivio degli iscritti negli ATC ricadenti nel proprio territorio di competenza ed effettuano il controllo dei dati dei tesserini venatori. Gli elenchi degli iscritti e i dati raccolti dovranno essere messi a disposizione dei Comitati di Gestione.

2. Le Province, in collaborazione tra esse, esercitano forme di controllo per accertare che non vi siano duplicazioni nell'attribuzione della residenza venatoria.

3. L'accertamento di due o più residenze venatorie da parte di un singolo cacciatore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali contenute nella legge 157/92, artt. 29 e 30 e nella L.R. n. 9/96, art. 20; in particolare nel caso di rilascio di false dichiarazioni per l'ottenimento di più di una residenza venatoria o nel caso in cui ne venga accertata l'esistenza, le Province, in collaborazione con i Comitati di Gestione, provvedono alla revoca di tutte le residenze venatorie ottenute e la residenza venatoria di diritto, nell'ambito della Provincia interessata, viene sospesa per almeno un anno. Nel caso di reiterazione della violazione, oltre alla revoca della residenza venatoria di diritto, gli Uffici Caccia provinciali sospendono il rilascio del tesserino venatorio da un minimo di un anno sino a tre anni.

ART. 9

Cacciatori non residenti nella Regione Calabria

1. I cacciatori che non hanno la residenza anagrafica in Calabria possono usufruire della residenza venatoria in uno degli ambiti ricadenti nella Regione con le modalità stabilite nell'art. 7 del presente regolamento.

2. Il numero di cacciatori non residenti, ammissibile nella Regione Calabria, rimane stabilito in millecinquecento e viene così ripartito per ATC:

-ambiti CS1, CS2 e CS3: n. 170 ciascuno n. 170 ciascuno

-ambiti KR1 e KR2: n. 112 ciascuno n. 112ciascuno;

-ambito CZ1: n. 186 n. 186;

-ambito CZ2: n. 100 n. 100;

-ambiti VV1 E VV2: n. 150 ciascuno n. 150ciascuno;

-ambito RCI: n. 110 n. 110;

-ambito RC2: n. 50 n. 50.

3. I Comitati di gestione possono, in accordo tra di loro, proporre modifiche alla suddetta ripartizione, fatto salvo il numero massimo di cui al comma 2 del presente articolo e il rispetto dei limiti stabiliti al comma 2 dell'art. II.

4. Il numero di cacciatori non residenti e la loro ripartizione tra i vari A.T.C. entro il limite di cui al precedente comma 2, può essere variato annualmente dalla Giunta Regionale, sentite le Province ed i Comitati di Gestione degli A.T.C., anche per ottemperare ad accordi interregionali sulla mobilità.

ART. 10

Definizione di pacchetto di giornate di caccia

1. Si definisce "pacchetto di giornate di caccia" un numero di giornate da dedicare all'attività venatoria nel rispetto delle disposizioni contenute nel calendario venatorio.
2. I Comitati di Gestione, in collaborazione con le Province, stabiliscono le relative quote di accesso.

ART. 11

Modalità per la mobilità venatoria

1. Ogni cacciatore potrà usufruire, per l'esercizio venatorio nella Regione Calabria, di un ATC diverso da quello nel quale ha stabilito la sua residenza venatoria attraverso l'utilizzo di pacchetti di giornate di caccia.
2. Il numero di cacciatori ammesso alla mobilità in un generico ATC si determina dalla differenza tra il numero massimo di cacciatori compatibile con l'indice minimo di densità venatoria effettiva ed il numero di cacciatori che hanno la residenza venatoria nello stesso ambito. Di questo numero, la porzione indicata al comma 2 dell'art 9 è destinata ai cacciatori non residenti nella Regione Calabria, il resto ai cacciatori residenti.
3. I Comitati di Gestione regolano la mobilità negli ATC attraverso la concessione dei pacchetti di giornate di caccia di cui al comma 1, art. 10 e con le priorità stabilite dall'ordine di arrivo delle domande.
4. La richiesta del pacchetto di giornate, a firma dell'interessato, dovrà essere corredata di:
 - a) dati anagrafici e codice fiscale,
 - b) dati relativi ai documenti necessari allo svolgimento dell'attività venatoria (porto d'armi, tesserino venatorio, polizza assicurativa, versamenti);
 - c) l'ATC richiesto;
 - d) ATC nel quale è stabilita la residenza venatoria;
 - e) tipo di attività venatoria prescelta;
 - f) recapito telefonico.Tale richiesta dovrà essere presentata o inviata al Comitato di Gestione dell'A.T.C. interessato, anche durante il corso della stagione venatoria; essa dovrà pervenire all'ufficio preposto almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo di attività venatoria richiesto. L'incompletezza della domanda è motivo di diniego.

5. I Comitati di Gestione comunicano entro otto giorni dal ricevimento della domanda l'accettazione della richiesta o il suo motivato diniego. Trascorso tale termine senza nessuna comunicazione la richiesta dell'interessato si intende tacitamente accolta.

6. La validità dell'autorizzazione, alla quale sarà attribuito un codice di identificazione, è subordinata al versamento a favore dell'A.T.C. interessato, di una quota pari a quella stabilita dai Comitati di Gestione, in collaborazione con le Province, per ogni pacchetto di giornate. Il versamento deve chiaramente indicare sulla causale il periodo autorizzato ed il numero del codice di identificazione dell'autorizzazione.

7. Sono esclusi dagli obblighi dei commi precedenti, con possibilità quindi di svolgere l'attività venatoria negli altri A.T.C. della Regione oltre a quello di residenza venatoria, i cacciatori residenti nella Regione Calabria che svolgono attività venatoria alla sola selvaggina migratoria sino ad un numero di giornate di caccia in base a quanto previsto annualmente nel calendario venatorio. Il superamento del numero di giornate eventualmente concesse gratuitamente obbliga i cacciatori ad adeguarsi alle regole sulla mobilità prevista nel presente articolo.

ART. 12

Norme finanziarie

1. Il fondo di dotazione finanziaria dei Comitati di Gestione è composto da:
 - a) quote versate dai cacciatori con residenza venatoria nell'ambito;
 - b) quote versate dai cacciatori ammessi alla mobilità nell'ambito;
 - c) finanziamenti erogati dalle Province di progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione;

- d) finanziamenti erogati dalle Province in proporzione al numero dei cacciatori iscritti quale contributo all'acquisto di fauna selvatica per ripopolamento.
2. In assenza del definitivo assetto delle iscrizioni all'ATC, per il primo anno di funzionamento del Comitato, il finanziamento di cui al precedente comma lett. d) è calcolato in proporzione alla superficie di territorio agro-silvo-pastorale del relativo ambito.
3. Le spese per il funzionamento e la gestione dell'ATC vengono classificate secondo le seguenti categorie:
- a) spese relative al personale eventualmente assunto;
 - b) spese per il funzionamento organizzativo relativi a locazione della sede, telefono, luce, riscaldamento, acqua;
 - c) spese di gestione quali gettoni di presenza, rimborsi spese autoveicoli, strumenti e mezzi tecnici;
 - d) spese per consulenze tecnico-amministrative, legali, fiscali, ecc.;
 - e) spese finalizzate all'immissione di fauna da allevamento a fini di ripopolamento;
 - f) spese finalizzate al recupero di fauna selvatica;
 - g) spese per attribuzione incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività di cui al successivo quinto comma;
 - h) spese per acquisto beni;
 - i) spese per la vigilanza venatoria e per la gestione della fauna immessa.
4. I progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale, di cui all'art. 13 comma 6, lett. b) della L.R. 9/96, devono essere presentati alla Provincia entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello relativo all'intervento; entro i successivi novanta giorni la Provincia esamina ed eventualmente approva i progetti stabilendone il relativo contributo.
5. Gli incentivi ai conduttori dei fondi sono dovuti per attività relative alla ricostituzione di una presenza faunistica ottimale nel territorio, alle coltivazioni per l'alimentazione naturale di mammiferi e uccelli, al ripristino di zone umide e fossati, alla coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla nidificazione, alla tutela dei nidi, dei nuovi nati e dei riproduttori, alla collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, alla manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
6. Il Comitato di gestione dell'ATC provvede, con apposita decisione, ad integrare, con fondi del proprio bilancio, gli eventuali importi dei progetti eccedenti quelli autorizzati.
7. Nel caso risultassero necessarie forniture e prestazioni non previste nell'anno in corso, il Comitato di Gestione provvederà a determinare la quantità e la qualità dei beni occorrenti ricercando la relativa copertura nell'ambito del bilancio in corso apportando ad esso le opportune modifiche con motivata delibera di Comitato; se ciò non fosse possibile la relativa copertura finanziaria sarà da ricercare nell'ambito del successivo bilancio di previsione ripartendo la spesa occorrente fra i capitoli di bilancio.

Art. 13

Procedure relative alle forniture e prestazioni

1. Per le forniture e le prestazioni di importo inferiore a Euro 1549,37 il Presidente del Comitato di gestione provvede a contattare più ditte di fiducia richiedendo il preventivo della fornitura o della prestazione; il preventivo viene sottoposto dal Presidente all'esame del Comitato per la definitiva autorizzazione all'acquisto o alla prestazione. In caso di urgenza il Presidente procede alla fornitura o alla prestazione, salvo ratifica della decisione nella prima seduta utile del Comitato.
2. Nel caso di forniture o prestazioni di importo superiore a quello stabilito nel precedente comma, il Presidente del Comitato di gestione provvede secondo le norme vigenti in materia.

Art. 14

Rendicontazione

1. Il Comitato di gestione svolge la propria attività finanziaria nell'arco dell'anno solare e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato di gestione provvede ad approvare e trasmettere alla Provincia il bilancio consuntivo, la relazione di accompagnamento, la nota integrativa e la relazione

contabile del Collegio dei revisori; entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il Comitato di gestione provvede a compilare e trasmettere alla Provincia il bilancio di previsione approvato, con le stesse modalità e corredato di tutti i documenti di cui al capoverso precedente.

3. In caso di inadempienza la Provincia invita a presentare, entro i successivi 15 giorni, i rendiconti; scaduto tale termine la Provincia dispone la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti in corso, nonché il rimborso di quelli già erogati fatte salve le eventuali altre azioni per la tutela dell'interesse dell'Amministrazione. Trascorsi 30 giorni dall'adozione dei suddetti provvedimenti senza che il Comitato di gestione abbia adempiuto ai propri compiti, il Presidente della Provincia, con proprio decreto ed ai sensi della L.R. 39/95, dichiara decaduto il Comitato di gestione inadempiente e provvede alla nomina di un Commissario straordinario, con poteri limitati nel tempo ai sensi della Legge 444/94, per la redazione del bilancio dell'anno di riferimento e l'attivazione delle procedure per la nomina del nuovo Comitato di gestione.

4. Se l'attuazione dei progetti finalizzati riguarda più esercizi finanziari, le attività relative dovranno essere rendicontate per la parte di spesa relativa all'anno di riferimento.

5. Il bilancio di esercizio degli A.T.C. è un bilancio civilistico che è sottoposto alle procedure del Codice Civile per le società di persone senza scopi di lucro di cui al Titolo 5, libro quinto, del medesimo Codice Civile.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro novanta giorni dall'approvazione del P.F.V.R. le Province provvedono alla nomina dei membri del Comitato di gestione secondo le procedure previste dal precedente articolo 2.

PARTE II

STATUTO TIPO DEGLI ORGANI DI GESTIONE A.T.C.

Art. 1

Costituzione

1. Il Comitato di gestione (C.d.G.) dell'Ambito Territoriale di Caccia " _____ " è costituito ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n.9/96, con provvedimento del Presidente della Provincia n. _____ del _____ ed ha autonomia tecnica-organizzativa e di gestione sotto la vigilanza della Provincia territorialmente competente.

2. Il C.d.G. ha sede in _____ ed ha lo scopo di gestire ed organizzare l'attività venatoria nel territorio senza fini di lucro.

3. Il C.d.G. è un organo direttivo apartitico dell'A.T.C., insieme al Presidente, all'Assemblea dei Soci ed al Collegio dei Revisori dei Conti, ed ha personalità giuridica di diritto privato.

4. Il comitato resta in carica per quattro anni dalla nomina, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 comma 3 del Regolamento di attuazione, e continua a svolgere le sue funzioni sino alla nomina del nuovo comitato la cui ricostituzione avviene con la medesima procedura.

5. I componenti il comitato di gestione possono essere eletti per non più di due volte consecutive.

6. Sono eleggibili tutti coloro che non ricadono nei casi di incompatibilità di cui all'art. 2, commi 10 e 11 del Regolamento Regionale di attuazione.

Art.2

Compiti del Comitato di gestione

1. I Comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza; più dettagliatamente:

a) programmano gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;

- b) provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche ed i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;
 - c) predispongono, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità è effettuato dalla Provincia con i fondi provenienti dalle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative che annualmente la Regione ripartisce a favore delle stesse;
 - d) predispongono l'attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per quanto attiene alle coltivazioni per l'alimentazione naturale della fauna selvatica, per il ripristino di zone umide e fossati, per la differenziazione delle colture, per l'impianto di siepi, cespugli ed alberi adatti alla nidificazione, per la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori, nonché per l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e salvaguardia della fauna selvatica;
 - e) decidono in ordine all'accesso all'ambito di competenza dei cacciatori richiedenti ai sensi del regolamento di attuazione;
 - f) determinano la consistenza faunistica dell'ambito, mediante adeguati censimenti;
 - g) determinano il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni nel prelievo venatorio. I Comitati di Gestione devono valutare attentamente anche i tempi e le modalità di immissione dei selvatici, nel rispetto della loro biologia e della tecnica necessaria onde evitare traumi.
 - h) esprimono parere sul piano faunistico venatorio provinciale, avanzando richieste di modifiche o integrazioni al piano stesso;
 - i) esprimono, altresì, parere vincolante sulla concessione delle autorizzazioni per la costituzione di zone addestramento cani.
2. Per l'espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa corrispondente alle esigenze dell'A.T.C. e rivolgersi a strutture esterne, pubbliche e private, per consulenze specialistiche.
 3. I Comitati di gestione trasmettono alla Provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli atti da essi predisposti nell'anno precedente; la Provincia provvede a raccogliergli in volumi che rimangono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.
 4. I Comitati di gestione adottano un libro dei verbali del Comitato e un libro dei verbali dell'Assemblea nei quali sono raccolte in forma sintetica tutte le decisioni assunte. Analogo libro dei verbali è adottato dal Collegio dei Revisori. I libri sociali sono a disposizione di tutti gli iscritti all'A.T.C..

Art. 3 Funzionamento del Comitato di gestione

1. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente, due Vice-Presidenti, un Segretario con funzioni di verbalizzazione delle decisioni.
2. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri insediati; i componenti il Comitato di Gestione decadono dalla carica quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive o siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell'arco dell'anno. Il Presidente è altresì obbligato a convocare le riunioni del Comitato quando ne facciano motivata richiesta almeno la metà dei componenti o su richiesta unanime dell'intero Collegio dei Revisori. Il Comitato di gestione, per rendere più efficace il proprio funzionamento, può articolarsi al suo interno in un comitato esecutivo di 5 membri con funzioni meramente propositive ed esecutive.
3. Le decisioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I voti nulli, le astensioni e le assenze durante le operazioni di voto non influenzano il risultato delle votazioni.
4. Delle decisioni assunte viene redatto apposito verbale dal Segretario nominato con la procedura di cui al precedente punto 1.
5. In caso di impossibilità di funzionamento, il Presidente ne dà comunicazione alla Provincia e alle organizzazioni e associazioni interessate per i provvedimenti conseguenti.
6. Il C.d.G. rimane in carica per un triennio.
7. La partecipazione agli organi di gestione ed alle cariche sociali dell'A.T.C. è gratuita.

Art.4

Presidente del C.d.G.

1. Il Presidente deve essere eletto fra i componenti il comitato di gestione, con le modalità di cui al comma I del precedente art. 3.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ambito territoriale di caccia e ne firma gli atti.
3. Convoca e presiede il Comitato, provvede, sentito il Comitato di Gestione, alla redazione dell'ordine del giorno delle sedute, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e cura l'attuazione dei provvedimenti adottati.
4. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente più anziano; nell'ipotesi di assenza o impedimento definitivo od anche di dimissioni, il Vice Presidente convoca il C.d.G. per l'elezione di un nuovo Presidente.
5. Il Presidente può delegare gli altri membri del Comitato a rappresentarlo nelle sedi opportune.
6. Il Presidente del C.d. G. rimane in carica per un triennio.

Art. 5

Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzione di Presidente, tra gli iscritti all'Albo Nazionale. Il Collegio è nominato dall'Assemblea dei soci.
2. Il Presidente convoca le riunioni del Collegio
3. Il Collegio rimane in carica per un triennio e continua a svolgere le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo Collegio; esso non decade qualora per qualsiasi motivo si debba provvedere a rinominare il Comitato di Gestione prima della sua scadenza naturale.
4. Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità nei rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; di ogni verifica contabile viene redatto apposito verbale sul libro verbali, a firma dei componenti che hanno partecipato al controllo.
5. Il Collegio dei Revisori stabilisce, a suo insindacabile giudizio, la periodicità dei controlli, previa comunicazione al Presidente del C.d.G.
6. I revisori partecipano di diritto alle riunioni del C.d.G. e dell'Assemblea dei Soci, senza diritto al voto.
7. Non possono essere eletti a revisori dei conti persone che abbiano motivi di esclusione analoghi a quelli previsti per i componenti dei Comitati di gestione (art. 2 commi 10 e 11 del Regolamento Regionale di attuazione degli A.T.C.)
8. Il Comitato di gestione verifica attraverso il curriculum e l'autodichiarazione l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza dei suddetti motivi di esclusione.
9. Gli emolumenti dei Revisori dei conti sono definiti secondo i minimi tabellari professionali.

Art. 6

Soci

1. Sono soci dell'A.T.C., con diritto di partecipazione e di voto all'assemblea tutti i cacciatori iscritti ed i legali rappresentanti delle associazioni agricole, presenti nelle singole Provincie, in ragione di una per ogni associazione, in rappresentanza dei proprietari o conduttori dei fondi inclusi nell'A.T.C.
2. Si intendono per iscritti tutti i cacciatori che abbiano stabilito ha propria residenza venatoria nell'ATC secondo le modalità previste all'art. 7 del Regolamento di Attuazione e siano in regola con il pagamento della quota annuale di cui al comma 4 dello stesso articolo.
3. Non sono da considerarsi soci i proprietari o conduttori che abbiano sottratto i fondi, ricadenti nell'A.T.C., all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei fondi destinati a zone di addestramento cani, zone di ripopolamento e cattura, Aziende agro-turistico-venatorie e Aziende faunistico-venatorie.

ART. 7

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è composta dai rappresentanti dei cacciatori eletti nei singoli Comuni, dai legali rappresentanti delle Associazioni agricole, presenti nelle singole province, in ragione di uno per ogni Associazione. Le Assemblee dei cacciatori per ogni Comune, facente parte dell'A.T.C., convocate e presiedute dal Presidente del Comitato di gestione o da un suo delegato, eleggono in modo palese, salvo del voto segreto, i delegati all'assemblea generale. I delegati comunali sono eletti in ragione di uno ogni cento soci, o frazioni superiori a cinquanta. Qualora non si raggiunga il numero minimo ne viene eletto almeno uno. Nelle Assemblee comunali, aperte a tutti i soci, si discutono gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea generale assumendo le relative decisioni.
2. Partecipano, altresì, all'assemblea, senza diritto di voto i Revisori dei Conti.
3. L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del C.d.G. una volta all'anno, in via ordinaria, entro il 30 aprile, per l'esame del bilancio e della relazione sulla gestione annuale; l'avviso di convocazione dovrà essere preferibilmente divulgato attraverso uno dei maggiori quotidiani a tiratura locale o in altre forme ritenute più opportune e, comunque, affisso all'Albo della Provincia territorialmente competente almeno quindici giorni prima della riunione assembleare.
4. Il Presidente del C.d.G. convoca l'Assemblea in via straordinaria, con analogo preavviso, quando lo ritenga necessario ovvero quando ne faccia motivata richiesta la metà più uno dei componenti il Comitato di gestione.
5. L'assemblea ordinaria deve essere sempre fissata in prima ed in seconda convocazione: in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo della prima e almeno un'ora dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
6. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di gestione. In caso di votazione l'Assemblea elegge tre membri della commissione elettorale per le operazioni di voto.
7. L'assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno predisposto dal Comitato di gestione e su altri che le fossero sottoposti purché urgenti e indefferibili.
8. Di norma le votazioni su argomenti di ordine generale avvengono per alzata di mano; nel caso le votazioni riguardino persone fisiche esse avvengono a scrutinio segreto.
9. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando riportino l'approvazione della maggioranza dei votanti; in caso di parità l'argomento viene rimandato al C.d.G. per la decisione finale che dovrà, comunque, essere ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. I voti nulli, le astensioni e le assenze durante le operazioni di voto non influenzano il risultato delle votazioni.
10. L'assemblea ha l'obbligo di provvedere, nella prima riunione utile e dopo l'insediamento del C.d.G., all'approvazione dello Statuto tipo, per alzata di mano, e all'elezione di due membri effettivi ed uno supplente del Collegio dei Revisori dei Conti a scrutinio segreto.
11. La commissione elettorale, composta da tre membri, svolge funzione di controllo sulla ammissibilità delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni di voto e di risoluzione delle controversie concernenti le operazioni stesse.
12. Per la migliore gestione dell'A.T.C. l'Assemblea su proposta del Comitato di gestione può prevedere la suddivisione del territorio in comprensori che coincidano con il territorio di uno o più comuni, con la costituzione per ogni comprensorio di un comitato referente, di massimo 5 membri, soci dell' A.T.C. interessato, che ha funzioni propositive e non decisionali.

Art. 8

Provvedimenti disciplinari

1. Il Presidente della Provincia, per gravi fatti di ordine morale ovvero per le violazioni del presente statuto, delle leggi e dei regolamenti in materia di caccia e di tutela del patrimonio faunistico commessi da qualsiasi componente gli organi di gestione dell'A.T.C., eroga provvedimenti disciplinari che vanno dal semplice richiamo scritto alla sospensione sino ad un massimo di quattro anni o all'espulsione definitiva dalla partecipazione alla gestione degli ambiti e la perdita della residenza venatoria per gli iscritti all'ambito nel caso le violazioni siano reiterate.

2. Il C.d.G., delibera l'erogazione di provvedimenti disciplinari a carico dei soci.
3. L'erogazione di provvedimenti disciplinari a carico di componenti il Comitato di gestione, nominati dal Presidente della Provincia, sono da esso assunti su proposta dello stesso C.d.G. o per autonoma iniziativa.
4. Nel caso di inadempienza da parte del C.d.G., qualsiasi socio può adottare poteri sostitutivi comunicando i fatti al Presidente della Provincia che dovrà adottare i provvedimenti del caso.
5. Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione dell'addebito all'interessato; a tal fine deve essere concesso un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni
6. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati ed adottati a maggioranza dei votanti e comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.
7. Dal momento dell'adozione dei provvedimenti disciplinari, l'interessato dovrà considerarsi sospeso da qualsiasi attività, ivi compresa la partecipazione all'assemblea dei soci.
8. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assessore Regionale Agricoltura, Caccia e Pesca che, con decreto assessorile, potrà confermare o modificare i provvedimenti che, a quel punto, diventano definitivi.
9. In ogni grado del giudizio, il ricorrente ha diritto di essere sentito personalmente, ove lo richieda, o di essere assistito da persona o legale di sua fiducia.
10. La comunicazione di tutti gli atti deve avvenire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento.

Art. 9

Modifica dello statuto

1. Il presente statuto tipo dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci al sensi dell'art. 13 della L.R. n. 9/96 e con le modalità previste al precedente art. 7.
2. Le modifiche allo Statuto devono essere proposte dall'Assemblea dei Soci e sottoposte dal C.d.G. all'attenzione del Consiglio Regionale che provvederà alla loro approvazione se le stesse saranno ritenute migliorative e risolutive ai fini di un migliore funzionamento degli organi di gestione dell'A.T.C., fatta salva la compatibilità con leggi e regolamenti vigenti.
3. Il presente statuto ed il regolamento di attuazione, di cui è parte integrante, entrano in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera di Consiglio Regionale.

NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE ED AGRO-TURISTICO-VENATORIE

PARTE I^

ART. 1

Finalità

1. Le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche.
2. Esse sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica.
3. L'istituto delle A.F.V. ha il compito di mantenere e migliorare le caratteristiche ambientali, l'incremento delle specie selvatiche per le quali è rilasciata l'autorizzazione, nonché il loro irradiazione nei territori circostanti.

ART.2

Richiesta di autorizzazione

1. Le aziende faunistico-venatorie sono autorizzate dalla Giunta Regionale nel rispetto, per ogni Provincia, del limite massimo del 15% della superficie agro-silvo-pastorale previsto dalla L.R. n. 9/96 e richiamato dal P.F.V.R.; le A.F.V. sono altresì vincolate al rispetto delle previsioni dei rispettivi piani faunistici provinciali.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro,

16 SET. 2010

Scopelliti

